

---

# Rivista di Dottrina Fiscale

---

**1/2022**

Editoriale Scientifica

## GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE APPLICATI AL TRUST ESTERO: QUESTIONI IRRISOLTE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE

di Lorenzo Pennesi\*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. I soggetti del trust ai fini del monitoraggio fiscale. – 3. La disciplina del monitoraggio fiscale applicata al trust ante 2013. – 4. La disciplina del monitoraggio fiscale applicata al trust nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017 e la nozione di titolare effettivo. – 4.1. La posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013. – 5. La riforma del 2017 e la nuova nozione di titolare effettivo applicata al trust. – 6. I chiarimenti recenti dell'Amministrazione finanziaria in tema di trust e monitoraggio fiscale. – 7. La (non accettabile) posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria nella bozza di circolare in pubblica consultazione. – 8. Conclusioni.

**Abstract:** L'istituto del trust ha assunto negli ultimi decenni una crescente importanza nella gestione della ricchezza su base transnazionale e, inevitabilmente, è divenuto oggetto della disciplina domestica in tema di monitoraggio fiscale e compilazione del Quadro RW. In questa prospettiva, l'introduzione della nozione di "titolare effettivo" unitamente alle peculiarità strutturali dell'istituto, estraneo alla tradizione giuridica continentale, hanno tuttavia comportato severe problematiche applicative, acute da discordanti e talora irrazionali interpretazioni proposte dall'Amministrazione finanziaria. Il contributo, ripercorrendone in chiave critica i principali passaggi evolutivi, vuole definire l'esatto perimetro dell'obbligo di monitoraggio fiscale applicato al trust, prestando particolare attenzione alle principali figure soggettive che ne risultano coinvolte.

**Abstract:** In the last few decades, the trust has assumed increasing importance in the management of wealth on a transnational basis and, inevitably, has become the subject of the domestic regulations on tax monitoring. In this perspective, the introduction of the notion of "beneficial owner" together with the structural peculiarities of a trust, which is traditionally unknown to civil law countries, have led to severe application problems, exacerbated by conflicting and sometimes irrational interpretations proposed by the Italian Tax Authority. The essay, by critically reviewing the main evolutionary steps, aims to define the exact scope of the tax monitoring obligation applied to the trust, paying particular attention to the main subjective figures involved.

\* Dottore di ricerca in diritto tributario, Sapienza Università di Roma.

## 1. Introduzione

La fiscalità del trust rappresenta, negli ultimi decenni, uno dei temi più complessi e dotati di maggiore fascinazione della materia tributaria, come dimostrato dalla costante attenzione riservata a quest'istituto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di settore<sup>1</sup>.

In specie, il trust, oltre a porre in correlazione le peculiarità della *common law* anglosassone con le categorie dogmatiche dell'ordinamento domestico, impone all'interprete di confrontarsi con problematiche giuridiche del tutto inedite che, sovente, svelano l'inadeguatezza degli strumenti operativi offerti dal legislatore<sup>2</sup>.

Il confronto dialettico tra l'istituto (e le sue problematiche) e la materia

<sup>1</sup> Si vedano, a tal proposito, le considerazioni di T. TASSANI, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, 41 ss. per il quale la fiscalità del trust rappresenta un fertile terreno di riflessione in ragione dei numerosi spunti prospettici che esso offre per un moderno sviluppo della materia.

<sup>2</sup> Il successo riscontrato dal trust negli ordinamenti di *civil law* e, in specie, nell'ordinamento italiano è per A. GAMBARO, *Trust*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, 459 indice della "vorticosa circolazione dei modelli" giuridici in atto nei sistemi occidentali negli ultimi decenni. In termini analoghi, sul fenomeno della circolazione dei modelli, anche P. SELICATO, *La comparazione nel diritto tributario: riflessioni sul metodo*, in *Dal diritto finanziario al diritto tributario. Scritti in onore di Andrea Amatucci*, vol. 1, Napoli, 2011.

Come noto, il trust è un istituto che nasce, nell'ordinamento giuridico anglosassone del tardo medioevo, per la gestione e l'organizzazione del patrimonio privato in attuazione di un rapporto di fiducia. In particolare, il trust viene costituito da un soggetto disponente, il c.d. *settlor*, il quale trasferisce più beni e diritti ad un soggetto chiamati ad amministrarli, il c.d. *trustee*, a vantaggio di un beneficiario finale, il c.d. *beneficiary*. Il patrimonio che entra nel perimetro del trust soggiace contestualmente ad un regime di "separazione patrimoniale" rispetto agli altri beni del disponente e del *trustee*, atteso che la facoltà di gestire e disporre di tale porzione di patrimonio è attribuita al solo *trustee*, pur non confondendosi con il patrimonio personale di quest'ultimo, e ad un "vincolo di destinazione", essendo destinato al soddisfacimento esclusivo degli interessi del *beneficiary* secondo le indicazioni fornite dal disponente.

La dottrina più accorta individua alla base del trust e, più precisamente, del rapporto tra disponente e *trustee*, una *causa fiduciae*, la quale giustifica l'attribuzione dei beni al *trustee* e i poteri di quest'ultimo nella gestione del patrimonio, che dovranno essere esercitati nei limiti indicati dal disponente in ragione del rapporto di fiducia che lega i due soggetti. Si vedano R. LENER, *La circolazione del modello del trust nel diritto continentale del mercato mobiliare*, in *Riv. soc.*, 1989, 1050; M. LUPOI, *Riflessioni comparatistiche sui trusts*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 435; ID., *Il trust*, Milano, 2000; GAMBARO, *op. cit.*, 459; S. BARTOLI, *Il trust*, Milano, 2001; G. SCOGNAMIGLIO, *Il trust in equity: storia della nascita e dell'istituto in Inghilterra*, in *I profili civilistici e fiscali del trust*, Torino, 2015, 15.

Senza alcuna pretesa di esaustività possono citarsi, nella dottrina anglosassone, F.G.C. CHESHIRE, *Il concetto di trust secondo la common law inglese*, trad. it., Torino, 1933; W. SCOTT, *The law of trusts*, Boston, 1963; G. W. KEATON, *The law of trusts: A statement of the rules of law and equity applicable to trusts of real and personal property*, Londra, 1968; T. B. SMITH, *Trust fideicommissa and trustlike institutions*, in *Lawson international Encyclopedia of comparative law*, Parigi, 1973, 130; G. THOMAS - A. HUDSON, *The law of trusts and trustees*, Oxford, 2004; A. HUDSON, *Advanced equity and trusts*, Cavendish, 2004.

tributaria si è infatti intensificato a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della L. 16 ottobre 1989, n. 364, con la quale si è attribuita formale validità ed efficacia ai trust costituiti al di fuori del territorio della Repubblica italiana che, presentando gli elementi essenziali previsti dall'art. 2 della citata Convenzione, soggiacciono alla disciplina di un Paese estero che conosce e disciplina il trust (c.d. trust esteri)<sup>3</sup>.

Invero, la vocazione transazionale del trust in relazione alle attività di pianificazione fiscale fa sì che l'istituto sia oggi frequentemente utilizzato in operazioni di gestione di patrimoni mobiliari e immobiliari allocati in Paesi diversi, così favorendo la circolazione di materia imponibile su di una vasta area geografica<sup>4</sup>.

Ciò ha imposto all'Amministrazione finanziaria italiana, sul piano domestico, di verificare la corretta esecuzione dell'obbligazione tributaria da parte di tutti quei soggetti, residenti in Italia, che abbiano il diritto di percepire i redditi prodotti generati all'estero dal trust, secondo la logica della tassazione su base mondiale (c.d. *world-wide principle*).

In questa prospettiva, assumono grande rilievo i termini di applicabilità al trust (o, come si vedrà, ai beneficiari di trust) della disciplina del monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, la quale impone ai soggetti residenti in Italia di tracciare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi “l'esistenza ed il percorso dei beni patrimoniali da loro detenuti all'estero allo scopo di verificare se e quando essi ne dichiarassero i relativi redditi prodotti”<sup>5</sup>.

L'individuazione dei soggetti materialmente tenuti alla compilazione del Quadro RW e al rispetto dell'obbligo di cui al citato art. 4 appare infatti, anche alla luce delle sanzioni amministrative irrogabili, tema di estrema delicatezza e, ad oggi, connotato da elevati profili di incertezza.

Le molteplici configurazioni che il trust può infatti assumere sul piano

---

<sup>3</sup> Per le specifiche ragioni sottese alla stipula della Convenzione dell'Aja si veda M. LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2019, 25 ss.

<sup>4</sup> La natura eclettica del trust ha favorito la diffusione dell'istituto presso la platea dei contribuenti, abitualmente su suggerimento di società di consulenza e studi professionali, a fini di pianificazione fiscale internazionale, con l'obiettivo di assicurare risparmi di imposta nell'ambito degli investimenti immobiliari o finanziari ovvero nelle attività commerciali svolte in Italia e all'estero. A questo proposito, preme precisare che tale aspetto è stato rilevato già a partire dagli anni Novanta del XX secolo, allorché l'istituto iniziava a riscuotere un notevole successo presso gli operatori del diritto. Si vedano sul tema S. SCREPANTI, *Trust e Tax Planning*, in *Il fisco*, n. 1999, 9391 ss.; G. PALUMBO, *Pianificazione fiscale dei trust alla luce della giurisprudenza italiana e svizzera*, in *Il fisco*, 1999, 11656 ss.; G. D'ALFONSO, *Il trust come strumento di pianificazione fiscale*, in *Amministrazione e finanza*, 2000, 29 ss.

<sup>5</sup> Si pronuncia così G. MARINO, *Monitoraggio fiscale, titolare effettivo e trust opachi*, in *Corr. trib.*, 2014, 3109.

operativo, con particolare riferimento alla declinazione in chiave soggettiva dell'istituto, rende non agevole l'applicazione degli obblighi di compilazione del Quadro RW giacché la relativa disciplina, al netto delle modifiche intervenute nel corso degli anni, omette di confrontarsi con le specificità tecniche di questo istituto, così lasciando alla prassi dell'Amministrazione finanziaria e alla ricostruzione ermeneutica dell'interprete l'onere di definirne gli esatti confini applicativi.

Il presente contributo si propone quindi, in una prospettiva critica, di esaminare l'evoluzione della disciplina del monitoraggio fiscale in relazione alla sua applicazione al trust e ai soggetti ad esso correlati, tenendo in specifica considerazione le modifiche intercorse in ordine alla nozione di "titolare effettivo".

Pertanto, nel prosieguo della trattazione, dopo una preliminare illustrazione delle figure soggettive che gravitano nel trust e che possono in astratto essere assoggettate agli obblighi di compilazione del Quadro RW, verranno messe a fuoco le disposizioni normative succedutesi nel tempo e i relativi chiarimenti interpretativi offerti dall'Amministrazione finanziaria, secondo un approccio esegetico che vuole svelarne le intrinseche contraddizioni e difficoltà applicative.

L'auspicio di chi scrive è, quindi, di contribuire al dibattito in corso, suggerendo talune soluzioni che, si auspica, possano essere confortate non solo, sul piano interpretativo, dalla circolare sul trattamento fiscale dei trust di prossima pubblicazione ma soprattutto, sul piano del diritto positivo, da una inequivocabile presa di posizione del legislatore tributario<sup>6</sup>.

## 2. I soggetti del trust ai fini del monitoraggio fiscale

L'esame puntuale della disciplina del monitoraggio fiscale applicata al trust impone, in via preliminare, di soffermarsi brevemente sulle figure soggettive che operano all'interno di questo istituto giacché esse, a vario titolo, possono essere ascritte ovvero escluse dal novero dei soggetti cui si applicano gli obblighi di cui al d.l. 28 giugno 1990, n. 167.

A tal fine, si evidenzia che lo schema tradizionale del trust è imperniato attorno ad una costruzione tipicamente trilatera, costituita dal disponente (o *settlor*), dal *trustee* e dal beneficiario.

---

<sup>6</sup> Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha posto in pubblica consultazione una bozza di circolare, che affronta anche il tema del monitoraggio fiscale applicato al trust, in data 12 agosto 2021 reperibile al seguente indirizzo web [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/3748285/Circolare+bozza+in+consultazione\\_10082021.pdf/3c67dd1c-b62d-4579-1340-56de8cdf471d](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/3748285/Circolare+bozza+in+consultazione_10082021.pdf/3c67dd1c-b62d-4579-1340-56de8cdf471d).

Il disponente è il soggetto che, mediante l'atto istitutivo del trust, pone tutto il proprio patrimonio, o parte di questo, all'interno del perimetro di segregazione patrimoniale (c.d. *trust fund*), affidandolo alla gestione del *trustee* per il perseguimento di determinati fini<sup>7</sup>.

Quest'ultimo è investito del potere gestorio sulla massa separata dei beni presenti nel trust poiché deve amministrarli secondo le indicazioni espresse dal disponente e ha facoltà di disporne, in via esclusiva, nell'interesse altrui (esercitando quindi una c.d. *legal ownership* sul patrimonio segregato)<sup>8</sup>.

Il beneficiario, che completa la struttura dell'istituto, ha pertanto il diritto di ricevere dal *trustee* i vantaggi economici accordati dal disponente che, di norma, si sostanziano nella percezione di tutti i profitti e proventi che discendono dal trust (possedendo quindi una c.d. *equitable ownership* sui beni che ne fanno parte).

Un ultimo soggetto, del tutto eventuale nella dinamica applicativa del trust, è infine rappresentato dal guardiano (c.d. *protector*) che, ove il disponente lo ritenga opportuno, assume il compito di verificare che il *trustee* amministri i beni presenti nel trust conformemente alle indicazioni dell'atto istitutivo, nonché di sorvegliare il perseguimento delle finalità per cui il trust stesso è stato posto in essere<sup>9</sup>.

Quanto rappresentato, senza alcuna pretesa di esaustività in ordine alla complessità delle figure che operano nel trust e ai poteri ad esse attribuiti,

---

<sup>7</sup> Chiarisce questo aspetto GAMBARO, *op. cit.*, 453 il quale esegue una dotta ricostruzione della struttura del trust ed evidenzia che il rapporto di fiducia sussistente tra disponente e *trustee* è alla base dell'ampio ventaglio di poteri che vengono attribuiti a quest'ultimo sui beni immessi in trust. Invero, fintanto che egli non viola alcuna indicazione del disponente, egli può "muoversi nel mondo delle relazioni giuridiche con quella discrezionalità e scioltezza ce gli deriva dalla sua piena titolarità dei diritti a lui conferiti".

Inoltre, secondo il citato Autore, agli obblighi imposti dal disponente si sommano anche gli obblighi di diligenza che discendono dalla sua qualifica professionale e che si traducono in veri e propri limiti deontologici ove, come spesso accade, il *trustee* sia un soggetto appartenente ad una professione intellettuale fortemente regolamentata (ad esempio, avvocato, banchiere, etc.).

<sup>8</sup> In questi termini GAMBARO, *op. cit.*, 454. Si vedano anche da M. GRAZIADEI – B. RUDDEN, *Il diritto inglese dei beni e il trust: dalle res al fund*, in *Quadrimestre*, 1992, 458 ss.; B. RUDDEN, *Things as Things and Things as Wealth*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 1994, 81.

<sup>9</sup> Il guardiano è chiamato a svolgere tradizionalmente tre tipologie di funzioni: i) esercitare poteri gestionali del trust nella forma di nomina e revoca del *trustee*; ii) prestare o meno il proprio consenso a talune decisioni del trustee; iii) ordinare al trustee di compiere specifici atti. Secondo LUPOLI, *Istituzioni del diritto dei trust*, *op. cit.*, 158 il guardiano interferisce, a vari livelli, con la discrezionalità del trustee, financo annullandola.

Secondo la citata dottrina, la ragione della emersione della figura del guardiano va sostanzialmente ricondotta alla necessità del disponente di acquisire certezza circa il corretto adempimento dei compiti affidati al *trustee*, in particolare ove quest'ultimo voglia mantenere una forma di controllo su questo soggetto senza tuttavia infrangere i meccanismi di funzionamento che connotano l'istituto e risultare, di fatto, ancora pieno proprietario del patrimonio segregato in trust.

permette così di tracciare alcune considerazioni preliminari, che saranno in seguito debitamente sviluppate.

In primo luogo, come si vedrà dinanzi, il disponente è l'unico soggetto certamente estraneo agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al d.l. 28 giugno 1990, n. 167 giacché egli – al netto di fattispecie fraudolente – dismette il proprio diritto di proprietà sui beni facenti parte del trust, con l'effetto che non potrà più ritrarre da essi redditi e non dovrà quindi rappresentare tali asset nel Quadro RW<sup>10</sup>.

Inoltre, ferma restando la difficoltà ad inquadrare secondo i tradizionali schemi civilistici la scissione che il diritto di proprietà di matrice continentale subisce nell'istituto del trust nelle figure del *trustee* e del beneficiario, quale tema che esula dallo scopo della presente dissertazione, è evidente che tali soggetti possano invece essere assoggettabili, in astratto, agli obblighi di monitoraggio fiscale in quanto, seppur con modalità differenti, risultano titolari di specifici poteri ed interessi in ordine ai beni che compongono il *trust fund*<sup>11</sup>.

In questa prospettiva, preme evidenziare che la categoria dei beneficiari può essere variamente declinata in ragione delle indicazioni espresse dal disponente nell'atto istitutivo del trust; invero, i beneficiari possono essere i) non individuati, dando luogo al c.d. trust opaco, ii) possono essere fisicamente determinati ma comunque ancora privi del diritto attuale di pretendere un vantaggio economico dal trust ovvero iii) nel caso del c.d. trust trasparente, essere determinati ed individuati, ossia titolari di un diritto specifico da esercitare nei confronti del trust e del *trustee*<sup>12</sup>.

Tale diritto, che esprime in potenza una capacità contributiva ritraibile dal trust estero, assume così una diversa connotazione in ciascuna delle tre fattispecie ora descritte, essendo assente nell'ipotesi di beneficiari non determinati, sino a divenire massimo in presenza di beneficiari individuati.

<sup>10</sup> Una importante eccezione a quanto rappresentato è data dal trust autodichiarato, che ricorre allorché il beneficiario coincide con il trustee e, quindi, i beni immessi nel trust non fuoriescono dalla sfera proprietaria originaria. Per un approfondimento sul tema si vedano *ex multis*: S. BARTOLI, *Il trust autodichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trusts*, in *I trust interni e le loro clausole* (a cura di Q. Bassi, F. Tassinari) Roma, 2007, 71; LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, *op. cit.*, *passim*.

<sup>11</sup> Per R. PEARCE, W. BARR, *The law of trust and equitable obligations*, Oxford, 2010 è possibile parlare di un istituto che è definibile come “*sui generis proprietary obligation*”. Inoltre, come chiarito in Italia da LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trust*, *op. cit.*, 113, il *trustee* acquisisce secondo gli ordinamenti anglosassoni diritti pieni ed incondizionati sul fondo del trust (*absolute entitlement*), equiparabili a quelli che avrebbe chi, avendo titolo legale sul bene, fosse anche *beneficial owner* dei medesimi. Evidentemente, la destinazione del fondo ai beneficiari fa sì che essi siano i *beneficial owner*. Il *trustee* possiede quindi un diritto di proprietà che non è equiparabile alla tradizionale nozione civilistica ma, piuttosto, assimilabile ad una nuova nozione di “proprietà dovuta”.

<sup>12</sup> Tale distinzione è puntualmente tracciata da A. CONTRINO, *Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario. Un itinerario di ricerca*, Pisa, 2021, 119 ss.

Ciò non può non incidere sugli obblighi di compilazione del Quadro RW giacché la disponibilità attuale di redditi e proventi provenienti dal trust estero varia sensibilmente in ragione della diversa intensità con cui il diritto del beneficiario si manifesta sul piano reale.

Quanto sin qui illustrato mostra pertanto, con chiarezza, come il rapporto tra monitoraggio fiscale e trust si ponga in termini sostanzialmente “soggettivi” ed evidenzia la necessità di una regolamentazione puntuale, che tenga conto della natura polimorfica dell’istituto.

Nei successivi paragrafi, ripercorrendo le tappe evolutive della disciplina, sarà proprio tale aspetto ad essere debitamente messo a fuoco.

### 3. La disciplina del monitoraggio fiscale applicata al trust ante 2013

L’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 ha da sempre previsto che le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e le società semplici siano chiamate ad indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria che, in potenza, possano produrre redditi imponibili in Italia<sup>13</sup>.

L’originaria formulazione della disciplina del monitoraggio fiscale, in vigore sino al 2013 ed in relazione alla sua applicabilità al trust ed ai suoi soggetti, non poneva problematiche di rilievo giacché gli obblighi dichiarativi gravavano esclusivamente in capo ai diretti possessori di immobili o strumenti finanziari all’estero in grado di generare redditi.

Pertanto, il possesso diretto di tali asset da parte di un trust residente opaco ovvero di beneficiari individuati di un trust trasparente determinava, *sic et simpliciter*, l’onere di procedere alla compilazione del Quadro RW e alla trasmissione delle informazioni ivi richieste.

La *ratio* di questo modello risultava evidente.

Invero, si riteneva pacifico che i beneficiari individuati di un trust estero trasparente, residenti in Italia e titolari di un diritto attuale e pieno di percepire redditi, fossero chiamati alla compilazione del Quadro RW, potendo vantare un possesso giuridico, rilevante a fini fiscali, delle fonti reddituali presenti nel *trust fund*<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Per un approfondimento sulla disciplina del monitoraggio fiscale si rimanda a G. ESCALAR, *Monitoraggio fiscale*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1997, 1; ID, *Monitoraggio fiscale e dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all’estero*, in *Rass. trib.*, 1995, 840 ss.; F. RASI, *Logica reddituale ed ambito di applicazione soggettivo della disciplina sul c.d. monitoraggio fiscale: alcune considerazioni*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, 66 ss.

<sup>14</sup> Ciò era indirettamente confermato anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 99/E del 4 dicembre 2001, per la quale “a titolo meramente esemplificativo, si deve ritenere soggetto

Di converso, i beneficiari italiani di un trust estero opaco non erano chiamati ad alcun obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio giacché essi non potevano essere qualificati quali possessori diretti di beni mobili o immobili siti in un Paese terzo, stante la funzione di intermediazione svolta dal trust opaco che determinava una divaricazione soggettiva tra la fonte reddituale estera e il contribuente italiano<sup>15</sup>.

Per l'effetto, in quest'ultimo caso, gli obblighi dichiarativi venivano ricondotti proprio al trust opaco (che li attuava per mezzo del *trustee*) ovvero, eccezionalmente, anche al disponente che avesse conservato una piena disponibilità di tali asset a mezzo di meccanismi fraudolenti, secondo un meccanismo di attribuzione lineare delle consistenze reddituali.

Il monitoraggio fiscale, in questa fase storica, si trovava invero sorretto da una logica improntata ad attribuire rilievo al "possesso giuridico" e alla "titolarità della fonte produttiva di reddito" così da permettere una immediata individuazione e misurazione della capacità contributiva correlata alla percezione di redditi prodotti all'estero<sup>16</sup>.

Su questo scenario, sufficientemente chiaro e privo di difficoltà applicative, sono tuttavia intervenute negli anni, con effetti estremamente rilevanti per l'istituto del trust, una serie di modifiche normative che hanno posto problematiche mai del tutto risolte.

---

interposto un trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o *settlor*) ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario".

<sup>15</sup> Una eccezione era rappresentata dalla natura meramente fittizia del trust atteso che, in questa circostanza, la natura formale (o, più precisamente, fraudolenta) e non sostanziale del trust imponeva di superare lo schermo costruito dal contribuente e attribuire ad esso le consistenze estere. In tal caso i beneficiari fiscalmente residenti in Italia di un trust estero fittizio avrebbero dovuto in ogni caso procedere alla compilazione del quadro RW, avendo di fatto materiale disponibilità dei redditi ivi generati. Si veda a questo proposito la posizione assunta dalla nota sentenza Cass. 11. 06. 2003, n. 9320 per la quale "avuto riguardo alla indicata ratio legis e in mancanza di disposizioni interne al provvedimento legislativo in esame che escludano dall'obbligo di dichiarazione *ex art. 4* (e quindi dall'assoggettamento alle sanzioni per la violazione di tale obbligo) anche i soggetti non beneficiari effettivi dei trasferimenti, deve ribadirsi che i Giudici di appello non sono incorsi in alcuna violazione di legge nel ritenere il Tradati tenuto all'obbligo di dichiarazione, quale soggetto avente la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie con il compito di trasferirle all'effettivo beneficiario".

<sup>16</sup> Si pronuncia in questo senso A. SALVATI, *Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri dei trust*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, 925 per cui "la locuzione possesso non è stata ricollegata alla disponibilità materiale, ma a quella giuridica, connessa – come noto – alla titolarità della fonte produttiva, in una relazione diretta ed immediata con la causa produttiva che garantisce al possessore la disponibilità libera ed effettiva del reddito". L'Au-trice riconosce peraltro che, sebbene l'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 faccia riferimento al concetto di "detenzione" e non già al "possesso", l'interpretazione che ne deve essere resa non può che afferire a questo secondo termine.

#### 4. La disciplina del monitoraggio fiscale applicata al trust nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017 e la nozione di titolare effettivo

La prima modifica sostanziale è intervenuta con la l. 06 agosto 2013, n. 97, la quale ha stabilito, innovando sulla precedente disciplina, che gli obblighi di monitoraggio fiscale sorgano non solo nel caso in cui il contribuente residente italiano sia diretto titolare di rapporti finanziari o investimenti all'estero ma anche nel caso in cui egli ne sia il "titolare effettivo" a mezzo di interposta persona<sup>17</sup>.

Pertanto l'obbligo di monitoraggio fiscale è stato esteso non solo ai rapporti di formale intestazione degli asset esteri ovvero di materiale possesso dei medesimi ma anche ai rapporti di disponibilità indiretta, realizzata per il mezzo di una entità terza operante quale intermediario (il trust per l'appunto) tra il "titolare effettivo" ed i redditi generati all'estero.

In questo scenario, il legislatore ha scelto di mutuare la nozione di "titolare effettivo" dalla normativa antiriciclaggio all'epoca in vigore e, precisamente, dall'art. 2, co. 1°, lett. b) dell'allegato al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231<sup>18</sup>, in forza della quale sono "titolari effettivi": i) le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di una entità giuridica, se costoro sono identificate o identificabili; ii) la categoria di persone fisiche nel cui interesse principale era stata istituita ovvero agiva l'entità giuridica; iii) le persone fisiche che esercitavano un controllo di almeno il 25% del patrimonio di una entità giuridica.

Il richiamo asistemico alla nozione di "titolare effettivo" e, in par-

---

<sup>17</sup> Le modifiche apportate dalla l. 06 agosto 2013, n. 97 discendono dalla necessità di dare seguito ad alcune osservazioni sollevate dalla Commissione Europea nell'ambito dei procedimenti di infrazione EU Pilot 1711/1/TAXU, EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME circa la necessità di adeguare la legislazione nazionale a talune direttive europee. In specie, veniva contestata (i) la ragionevolezza degli obblighi di compilazione del quadro RW nonché di dichiarare gli investimenti e finanziamenti detenuti in altri Paesi Membri dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo (SEE), (ii) l'adeguatezza dell'impianto sanzionatorio previsto per la titolarità di tali asset all'estero rispetto a quelli previsti per analoghe fattispecie in Italia. Il legislatore nazionale, onde evitare la procedura di infrazione, ha provveduto a semplificare gli obblighi dichiarativi collegati al quadro RW, in linea con i suggerimenti forniti dalla Commissione Europea, riformulando il quadro sanzionatorio pregresso.

<sup>18</sup> Il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano una corposa disciplina antiriciclaggio finalizzata al contrasto di operazioni e traffici finalizzati all'occultamento ovvero alla trasformazione di ricchezza e proventi da illecito. Tale normativa è stata introdotta in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Si veda per un approfondimento teorico P. COSTANZO, *La disciplina comunitaria: dalla direttiva 91/308/CEE alla direttiva 2001/97/CE*, in *Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti*, Roma, 2004, 84; C. RUGGIERO, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231*, Torino, 2008, 113 ss.

ticolare, alla disciplina antiriciclaggio, unitamente alla assenza di specifici riferimenti di diritto positivo al caso peculiare del trust, hanno tuttavia dato origine a severe incertezze applicative, facendo sorgere il dubbio se anche il *trustee*, il guardiano ovvero i beneficiari non individuati di un trust estero opaco potessero dirsi soggetti obbligati alla compilazione del Quadro RW quali, rispettivamente, “persone fisiche che esercitano un controllo” sul trust ovvero “persone fisiche nel cui interesse” è stato istituito il trust.

Si pongono numerose riflessioni.

In primo luogo, va evidenziato che la scelta di attribuire l’obbligo dichiarativo in capo ai “titolari effettivi” di un trust, in luogo di coloro che posseggono un diritto attuale sugli asset esteri, può entrare in contrasto con la nozione di possesso di reddito e con la natura giuridica dei soggetti c.d. interposti che, come avviene nel caso di tale istituto (il trust), sono dotati di una propria autonoma soggettività tributaria.

Invero, partendo dal presupposto che i redditi sono attribuiti, nel vigente ordinamento, esclusivamente al soggetto passivo che eserciti una situazione di possesso sulla fonte reddituale, conformemente ai principi che si ritraggono dall’art. 53 della Carta Costituzionale, appare del tutto incoerente con l’architettura del sistema tributario affidare l’obbligo dichiarativo ad un soggetto interponente (ossia il beneficiario effettivo) e non al soggetto interposto (ossia il trust opaco) che ha il legittimo possesso dei redditi, i quali sono a quest’ultimo espressamente attribuiti dall’art. 73 T.U.I.R.<sup>19</sup>.

La nozione prettamente formalistica di titolare effettivo proposta dalla riforma del 2013 si scontra così, pare evidente, con il principio di personalità ed effettività della capacità contributiva su cui si regge l’intero sistema delle imposte dirette, dando origine ad una distorsione che non ha trovato ancora alcuna giustificazione razionale, aparendo il frutto di una tecnica legislativa frettolosa e poco ponderata<sup>20</sup>.

Peraltro, la tecnica redazionale adottata dal legislatore nel 2013, oltre a queste generali considerazioni di sistema, ha generato problematiche di pratica attuazione della disciplina non di poco conto.

Nell’ipotesi di trust estero opaco, nel quale l’atto istitutivo non individua

---

<sup>19</sup> Rileva questa importante discrasia nella disciplina del monitoraggio fiscale risultante dalle modifiche apportate nel 2013, F. RASI, “Logica reddituale” ed ambito applicativo soggettivo della disciplina del monitoraggio fiscale: alcune considerazioni, in *Riv. dir. trib.*, 2011, 73 ss. Si vedano anche le riflessioni, sebbene afferenti alla disciplina precedente, di V. FICARI, *Disponibilità e titolarità di fondi esteri fra detenzione e possesso ai fini del monitoraggio fiscale*, in *Corr. trib.*, 2007, 3432 ss.

<sup>20</sup> Una serrata critica alla scelta di ricondurre la nozione di titolare effettivo alla disciplina dell’antiriciclaggio, che ha finalità del tutto diverse, è rinvenibile nell’autorevole contributo di D. STEVANATO, *La nozione di beneficiario individuato del trust e l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate*, in *Corr. Trib.*, 2013, 2771.

dei beneficiari<sup>21</sup> ma, al più, identifica categorie generali di soggetti astrattamente titolari di una aspettativa a ricevere capitale o reddito, l'obbligo dichiarativo è **apparso sin da subito** difficilmente eseguibile: non era dato comprendere come “una categoria di soggetti” potesse materialmente procedere alla compilazione del quadro RW, né come potesse avere contezza di quali dati inserirvi né come essa potesse essere sanzionata nell'ipotesi di mancato assolvimento dell'obbligo.

L'inattuabilità dell'obbligo diveniva poi ancor più evidente nell'ipotesi in cui, nel trust estero opaco, il disponente non avesse nemmeno identificato una categoria di beneficiari, lasciando ad una condizione o evento futuro l'identificazione puntuale dei beneficiari che, sino a quel momento, sarebbero stati solo determinabili in astratto ma non determinati.

Inoltre, la nozione di titolare effettivo introdotta nel 2013 nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale dà per presupposto l'esistenza di un potere di controllo in capo a tale soggetto sugli asset esteri che producono redditi; in specie, si tratta di un potere che, per quanto indiretto, deve essere nondimeno oggettivo e incontestato sulle fonti reddituali e sui flussi di ricchezza che da esse conseguono.

Tuttavia, il trust opaco, per sua intrinseca natura, sfugge a questa logica poiché non si rinvengono soggetti in grado di esercitare poteri o vantare diritti nei confronti della ricchezza che viene generata all'estero (a parte il trust medesimo).

Più precisamente, il *trustee* o il guardiano non ritrae dal *trust fund* alcun reddito o alcun vantaggio economico che possa essere esposto in dichiarazione mentre i beneficiari non individuati, nel cui interesse è stato costituito il predetto trust opaco, risultano essere titolari di una mera aspettativa, futura ed eventuale, alla percezione di redditi, evidentemente inidonea a tradursi in una capacità contributiva attuale.

Ne consegue che alcun obbligo dichiarativo dovrebbe ricorrere per quei presunti titolari effettivi, come il *trustee* o i beneficiari non individuati di un trust estero opaco, che non hanno materiale disponibilità e godimento dei flussi reddituali generati al di fuori del territorio italiano.

La riforma effettuata nel 2013 sembrava pertanto imporre, come argutamente evidenziato in dottrina, “l'adempimento di un obbligo impossibile”<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Si ricorda che i beneficiari possono dirsi individuati allorquando essi possono dirsi titolari di un diritto di pretendere dal *trustee* il pagamento di tutto ovvero di una parte del reddito che viene loro imputata.

<sup>22</sup> Si è così pronunciata SALVATI, *Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri dei trust*, op. cit., 933.

#### 4.1. La posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013

Sul tema è, a stretto giro, intervenuta la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, che, nel tentativo di risolvere l'*impasse*, ha invece acuito i profili di asistematicità della disciplina in esame.

Il documento di prassi ha dapprima escluso, in maniera condivisibile, il *trustee* dal novero dei soggetti che potessero essere beneficiari effettivi del trust, avendo egli una funzione meramente strumentale alla volontà del disponente.

Senonché, l'Amministrazione finanziaria ha poi fornito indicazioni contraddittorie in ordine alla applicabilità degli obblighi di compilazione del Quadro RW in capo ai beneficiari di trust esteri opachi, ossia quei soggetti che sono beneficiari non individuati e privi di un diritto attuale alla percezione di redditi e proventi.

Invero, da un lato, la Circolare ha dapprima puntualizzato che l'obbligo dichiarativo fosse da reputarsi limitato ai soli beneficiari individuati di un trust trasparente atteso che solo tale categoria veniva, in maniera corretta, ritenuta titolare di un potere su fonti reddituali estere che risultano meritevoli di indicazione nella dichiarazione dei redditi<sup>23</sup>.

Parimenti, in un ulteriore passaggio, il citato documento di prassi ha precisato che l'obbligo di monitoraggio fiscale non potesse ricorrere in presenza di un titolare effettivo non determinato, che si ha, nel trust, ove il disponente abbia identificato solo una generale categoria di soggetti beneficiari ma non abbia poi fornito elementi per individuare una o più persone specifiche<sup>24</sup>.

Dall'altro lato, sorprendentemente, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto tuttavia che fosse preciso onere del *trustee*, al fine di permettere

---

<sup>23</sup> Nella circ. n. 38/E del 23 dicembre 2013 si legge infatti che "Con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio".

<sup>24</sup> Sul punto, la circ. n. 38/E del 23 dicembre 2013 recita che "Sempre in tema di entità giuridiche diverse dalle società, si evidenzia che non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il "titolare effettivo" nel caso in cui i beneficiari dell'entità non siano ancora determinati. In tal caso, infatti, l'articolo 2, co. 1, lettera b), n. 2), dell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per "titolare effettivo" si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Considerato, infatti, che la dizione "categoria di persone" non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti." Per un breve commento si vedano C. GALLI, *Brevi note in materia di monitoraggio fiscale e titolari effettivi: un'estensione da maneggiare con cura*, in *Strum. fin. fisc.*, 2013, 37 ss.; C. MIONE, *Le recenti modifiche alla disciplina del c.d. monitoraggio fiscale: la problematica individuazione del "titolare effettivo" del trust*, in *Dir. prat. trib.*, 2014, 601 ss.

l'adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, individuare i singoli beneficiari del *trust fund*, rendendoli edotti della propria posizione e fornendo ad essi tutte le informazioni necessarie sugli asset ivi presenti al fine di permettergli di provvedere alla compilazione del Quadro RW<sup>25</sup>.

È opinione pacifica, in dottrina, che tale passaggio della Circolare fosse da ritenersi riferito ai soli beneficiari non individuati del trust opaco atteso che solo questi soggetti, non avendo conoscenza della propria posizione giuridica rispetto al trust, sono gli unici che il *trustee* potrebbe rendere edotti della posizione rivestita<sup>26</sup>.

Si trattava, pertanto, di un passaggio profondamente asistematico e in grado di ingenerare confusione nella platea dei contribuenti.

Innanzitutto, lo stralcio della Circolare ora citato entrava in conflitto con la volontà espressa dal disponente nell'atto istitutivo del trust opaco (e, quindi, con la Convenzione dell'Aja che legittima l'utilizzo dell'istituto in Italia) atteso che se costui non ha voluto identificare i beneficiari sino al verificarsi di determinate condizioni (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al raggiungimento di una data soglia di età) è evidente che il *trustee* non possa violare le disposizioni cogenti che gli sono state impartite né è concesso al Fisco di prevaricare tale volontà.

Peraltro, le parole dell'Amministrazione finanziaria si ponevano in immediato contrasto con quanto sostenuto nei passaggi immediatamente precedenti del medesimo documento ove, come visto, gli obblighi di compilazione del Quadro RW risultavano limitati ai soli beneficiari individuati, così creando un palese cortocircuito logico nelle argomentazioni presenti all'interno di una stessa Circolare.

L'interpretazione contraddittoria proposta dal Fisco configgeva, in definitiva, con specifiche previsioni di legge e si è **posto** in un'area di sostanziale illegittimità giuridica, non potendo una Circolare dell'Agenzia delle Entrate introdurre obblighi, esclusioni o limiti non conformi alla normativa vigente<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Di seguito il relativo stralcio della Circolare "Per permettere ai "titolari effettivi" del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il *trustee* è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché dati identificativi dei soggetti esteri".

<sup>26</sup> Lo affermano espressamente anche G. VIOLETTA, F. NICOLOSI, *Obblighi RW dei beneficiari di trust opachi non residenti nell'evoluzione della prassi amministrativa: aspetti problematici e questioni aperte*, in *Riv. dir. trib. Online*, 2022.

<sup>27</sup> Senza necessità di approfondire in questa sede un tema che esula dalla trattazione e su cui si è già fatto cenno nei precedenti capitoli, si ricorda che la Corte di Cassazione ha, a più riprese, provveduto a chiarire che le circolari non sono atti normativi (né tanto meno sono a essi assimilabili) e, pertanto, sono prive del potere di innovare l'ordinamento giuridico nonché di introdurre

In sostanza, la scelta di ricorrere ad un documento di prassi per rendere razionale la novella introdotta con L. 06 agosto 2013, n. 97 è risultata foriera di incertezza normativa e contraria ad elementari canoni di civiltà giuridica, tanto da rendere ipotizzabile l'applicabilità della esimente di cui agli artt. 6 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 10, co. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212<sup>28</sup>.

## 5. La riforma del 2017 e la nuova nozione di titolare effettivo applicata al trust

La nozione di “titolare effettivo” nell’ambito della disciplina di monitoraggio fiscale ha poi subito una ulteriore metamorfosi ad opera del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che, sempre ricorrendo alla tecnica del rinvio, ha richiamato gli artt. 1, co. 2, lett. pp) e 20 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in luogo del precedente art. 2, co. 1, lett. b) del relativo allegato<sup>29</sup>.

Il combinato disposto delle due norme definisce, attualmente, quali titolari effettivi, in presenza di entità giuridiche diverse dalle persone fisiche, “i) i fondatori ove in vita, ii) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, iii) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione”<sup>30</sup>.

Anche in tal caso, il legislatore non ha espressamente affrontato l’appli-

---

diritti soggettivi, obblighi, preclusioni o esenzioni. L’affermazione è in linea con il costante insegnamento della dottrina rispetto alla gerarchia delle fonti, ove, viene ripetutamente affermato che col termine “circolare” più che designare un particolare tipo di atto, dalle funzioni o dal contenuto tipizzato, si individua una modalità di comunicazione di qualcosa; il termine designa, per l’appunto, il percorso di un certo atto che si diffonde “circolarmente” all’interno di una certa struttura delle interpretazioni e dei chiarimenti circa una norma di legge posta a monte. Si veda a questo proposito Cass. 09. 01. 2009, n. 237; Cass. 31. 10. 2017, n. 25905. Si veda in dottrina M.P. CHITI, *Circolare*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma 1988; R. TARCHI, *Le circolari ministeriali con particolare riferimento alla prassi*, in U. De Siervo (a cura di), *Norme secondarie e direzione dell’amministrazione*, Bologna, 1992, 235.

<sup>28</sup> In specie, la presenza di indicazioni di prassi poco chiare o contrastanti, anche se costituite da informazioni desumibili da un medesimo documento dell’Amministrazione finanziaria, possono condurre alla applicazione dell’esimente per condizioni di obiettiva incertezza. Si veda per un approfondimento M. LOGOZZO, *La scusante dell’illecito tributario per obiettiva incertezza della legge*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2012, 387 ss.

<sup>29</sup> Il d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 è stato introdotto per recepire nell’ordinamento italiano la Direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.d. Quinta direttiva antiriciclaggio).

Il Decreto ha altresì confermato il severo quadro sanzionatorio introdotto nei decenni precedenti, il quale prevede una sanzione amministrativa commisurata in percentuale all’ammontare degli importi non dichiarati e la contestazione dell’illecito di evasione di al d.l. 01 luglio 2009, n. 78.

<sup>30</sup> Per un approfondimento circa la nuova nozione di titolare effettivo nella disciplina di antiriciclaggio, si rimanda a M. PIAZZA – M. LAGUARDIA, *Quadro RW: le novità su titolari effettivi e valute virtuali*, in *Il Fisco*, 2018, 2207 ss.; L. DE ANGELIS, *Il titolare effettivo*, in AA. VV., *I nuovi obblighi di antiriciclaggio per i professionisti*, Torino, 2017, 191 ss.

cabilità della predetta disciplina al trust ed ai suoi soggetti, con la conseguenza che spetta all'interprete individuare la soluzione più adeguata.

A questo proposito, secondo una interpretazione letterale della disposizione normativa ad oggi vigente, il legislatore sembrerebbe aver modificato in maniera sostanziale il novero dei soggetti chiamati ad adempiere all'obbligo dichiarativo del monitoraggio fiscale, ampliandone il perimetro e coinvolgendo, di fatto, tutti coloro che prendono parte alla vicenda negoziale del trust: disponente, beneficiari purché individuati o individuabili, *trustee* e guardiano<sup>31</sup>.

La nuova definizione, lungi dal risolvere le problematiche cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo, ha così acuito il clima di costante incertezza circa l'estensione degli obblighi di compilazione del Quadro RW per gli asset di un trust allocato all'estero.

Invero, se il fine della disciplina di cui all'art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167 è garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali del contribuente italiano rispetto ad attività estere con le quali si intrattiene una relazione qualificata, è palese che la notevole estensione del perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati al monitoraggio fiscale risulti del tutto contraria al canone di ragionevolezza cui è improntato il prelievo tributario.

Solo i beneficiari individuati di trust trasparente, che sono i diretti ed effettivi destinatari delle utilità prodotte all'estero, ovvero il trust opaco residente detengono la capacità contributiva che deve essere fotografata nel quadro RW e sono gli unici soggetti che dovrebbero essere assoggettati ai relativi obblighi di monitoraggio.

Al contrario, gli altri soggetti coinvolti nella vicenda negoziale del trust (disponente, *trustee*, beneficiari non individuati di un trust opaco e guardiano) appaiono del tutto estranei a qualsiasi incremento reddituale e dovrebbero quindi essere esonerati dall'obbligo dichiarativo afferente al monitoraggio fiscale<sup>32</sup>.

Escludendo eventuali ipotesi patologiche, si è già detto che il disponente non percepisce alcuna utilità poiché, dando origine al trust e alla segregazione patrimoniale che ne consegue, ha dismesso ogni diritto di conseguire eventuali incrementi patrimoniali dai beni di cui si è spogliato.

---

<sup>31</sup> In termini critici rispetto a questo approccio T. TASSANI, *Monitoraggio fiscale per trustee, guardiani e soggetti con poteri amministrativi e di rappresentanza*, in *Corr. trib.*, 2020, 268.

<sup>32</sup> In dottrina sono numerosi gli autori che sostengono la non applicabilità al *trustee* dell'obbligo di monitoraggio fiscale, nonostante il dato normativo conduca ad una opposta (ma inaccettabile) soluzione. Si vedano a tal proposito S. MISTRETTA, *Trust e titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale, dopo la riforma di cui al D. lgs. n. 90/2017*, in *Riv. dir. trib., suppl. online*, del 24 maggio 2019; F. PASSAGNOLI, S. BUFFONI, *Monitoraggio fiscale delle attività estere: il titolare effettivo del trust*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2021, 257.

Peraltro, va segnalato che anche l'Amministrazione finanziaria pare suffragare questa tesi nella citata Circolare n. 38/E del 2013, ove si legge che la titolarità effettiva del trust non può essere attribuita al *trustee*, il quale si limita a gestire il *trust fund* nell'interesse altrui.

Analogamente, il *trustee* e il guardiano non sono i destinatari di flussi reddituali esteri giacché si limitano a svolgere, con l'ampiezza dei poteri attribuiti dall'atto istitutivo, funzioni di carattere gestorio e amministrativo nell'interesse del trust e dei beneficiari, che non esprimono alcuna capacità contributiva personale.

I beneficiari di un trust estero opaco, in una prospettiva di interpretazione sistematica della novella di legge, dovrebbero parimenti essere esclusi dal novero dei soggetti chiamati al monitoraggio fiscale giacché non sono evidentemente "individuati o facilmente individuabili" nel senso richiesto dalla norma – anzi, se lo fossero, si avrebbe allora un trust trasparente – e non vantano pertanto alcun potere o diritto rilevante, a fini fiscali, sugli asset esteri che dovrebbero essere oggetto di rappresentazione nella dichiarazione tributaria.

Ne consegue che una interpretazione letterale del vigente dato normativo, volta ad estendere sensibilmente la platea dei soggetti chiamati alla compilazione in dichiarazione del quadro RW, deve essere fermamente rigettata al fine di salvaguardare la razionalità del sistema impositivo.

A fini di completezza, non può poi sottacersi che la materiale attuazione del suddetto obbligo dichiarativo rispetto alla categoria dei beneficiari individuati di un trust trasparente, l'unica che legittimamente integra la nozione di titolare effettivo recata D. lgs. 25 maggio 2017, n. 90, per quanto corretta in punto di diritto, appare comunque di difficile esecuzione.

Ad esempio, i beneficiari individuati potrebbero non avere una piena cognizione della tipologia e del valore degli asset allocati all'estero, ipotesi che può verificarsi di frequente ove il *trustee*, anche dietro espressa richiesta, ometta di fornire informazioni esaustive circa la consistenza effettiva del patrimonio segregato<sup>33</sup>. Ancora, è possibile che il beneficiario, pur essendo fisicamente individuato dall'atto istitutivo, non sia stato reso edotto della propria condizione e pertanto, in buona fede, non possa materialmente provvedere all'adempimento di un obbligo che reputa essergli del tutto estraneo<sup>34</sup>.

Da ultimo, le difficoltà interpretative in ordine alla disciplina del monitoraggio fiscale applicata a trust si riflettono inevitabilmente sulle attività di verifica e controllo dell'Amministrazione finanziaria, la quale è chiamata a compiere accertamenti su contribuenti che potrebbero non essere in grado di fornire, per impossibilità oggettiva, le informazioni ed i dati richiesti, con

---

<sup>33</sup> In tale ipotesi, il ricorso all'esimente sanzionatoria di cui agli artt. 6 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 10, co. 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 appare, a parere di chi scrive, inevitabile.

<sup>34</sup> Si pensi al caso in cui il beneficiario non risulti materialmente rintracciabile e, quindi, il *trustee* non possa trasferirgli i proventi ad esso dedicati né informarlo della posizione rivestita, ovvero all'ipotesi in cui il *trustee* sia negligente e, in assenza di guardiano, ometta così di adempiere alle proprie funzioni.

evidente aggravio di costi per entrambe le parti del rapporto d'imposta.

Alla luce di quanto rappresentato, la lettera di questa disciplina, silente sul tema trust, spinge l'interprete a porre in essere una attività ermeneutica che, pur essendo *extra-legem*, risulta l'unica possibile, così da attenuare gli effetti distorsivi che deriverebbero da una applicazione della disposizione semplicistica ed immediata<sup>35</sup>.

## 6. I chiarimenti recenti dell'Amministrazione finanziaria in tema di trust e monitoraggio fiscale

I profili di incertezza circa la disciplina del monitoraggio fiscale applicata al trust ha condotto l'Amministrazione finanziaria, in tempi abbastanza recenti, a tornare nuovamente sul tema, offrendo ulteriori chiarimenti e spunti ricostruttivi.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 29 maggio 2019 rappresenta il primo documento di prassi, dopo la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, che affronta la nozione di titolare effettivo emersa a seguito delle modifiche apportate nel 2017<sup>36</sup>.

In particolare, la citata Risoluzione, seppur riferita ad una fattispecie concernente una fondazione, fornisce una importante presa di posizione del Fisco in ordine ai profili di irrazionalità che connotano la vigente disciplina del monitoraggio fiscale ove questa debba essere applicata ad un trust.

I chiarimenti traggono origine da una istanza di interpello a mezzo della quale l'istante chiedeva se il presidente del consiglio di una fondazione, nonché il direttore della medesima, dovessero essere considerati titolari effettivi ai fini della disciplina in esame.

L'Agenzia delle Entrate, con argomentazioni che vengono espressamente estese anche al trust, afferma che le categorie di soggetti individuati dalla disciplina dell'antiriciclaggio (fondatori, beneficiari ovvero titolari di poteri di rappresentanza) non possono essere mutate *sic et simpliciter* nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale giacché quest'ultima ha delle finalità

---

<sup>35</sup> Secondo G. MARINO, R. CERAUDO, *Monitoraggio fiscale e trust: un rapporto ancora complicato*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2021, 274 è palese la discrasia tra la norma di legge elaborata dal legislatore tributario e le finalità cui tende la disciplina del monitoraggio fiscale, rendendo necessaria una interpretazione correttiva da parte dell'interprete e, in specie, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

<sup>36</sup> La Risoluzione è divenuta subito oggetto di commento da parte della dottrina tributaria. Si vedano a questo proposito gli approfondimenti di P. PARISI, . MAZZA, *Nessun monitoraggio fiscale per i titolari con funzioni di direzione e amministrazione*, in *Pratica fiscale e professionale*, 2019, 29 ss.; MARINO, CERAUDO, *op. cit.*, 275; T. TASSANI, *Monitoraggio fiscale per trustee, guardiani e soggetti con poteri di amministrativi e di rappresentanza*, in *Corr. Trib.*, 2020, 268 ss.

autonome che appaiono ostative ad una pedissequa e acritica applicazione di norme elaborate in diversi contesti dell'ordinamento giuridico.

Pertanto, secondo i chiarimenti che vengono forniti in questa sede, si deve procedere ad un adattamento interpretativo, che permetta di coordinare la nozione di "titolare effettivo" con le specificità dell'istituto in cui tale nozione viene calata al fine di evitare distorsioni applicative.

Ne consegue che questa posizione può essere rivestita esclusivamente dal soggetto che posseda una relazione qualificata, di fatto (possesso o detenzione) ovvero giuridica (intestazione formale dei beni), rispetto alle consistenze estere, che non appare di certo ravvisabile in capo a coloro che operino dando esecuzione ad un mero rapporto contrattuale, come avviene nel caso del presidente del consiglio di una fondazione.

Mutuando tale argomentazione nell'ambito del trust, che qui rileva, è evidente come il *trustee* non possa automaticamente assurgere a titolare effettivo delle attività estere giacché egli potrebbe limitarsi alla mera gestione delle consistenze patrimoniali, eseguendo le disposizioni presenti nell'atto costitutivo del trust, in ragione delle finalità indicate dal disponente.

Si tratta di una precisazione di grande rilievo, che permette certamente di inquadrare la disciplina più recente in tema di monitoraggio fiscale in una prospettiva di ragionevolezza e che appare coerente alle ricostruzioni interpretative da sempre offerte in dottrina<sup>37</sup>.

Tale impostazione è altresì corroborata da un ulteriore documento di prassi, rappresentato dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 506/E del 30 ottobre 2020, che concerne la figura del guardiano del trust<sup>38</sup>.

In specie, nell'ambito di questo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata a spiegare se il guardiano di un trust estero fittiziamente interposto, avente quale unico beneficiario un soggetto residente italiano, potesse essere considerato titolare effettivo ai fini della disciplina di antiriciclaggio e, quindi, obbligato alla compilazione del quadro RW.

Richiamandosi alle considerazioni già espresse nell'ambito della precedente Risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la nozione di titolare effettivo impone l'esistenza di un rapporto qualificato di controllo degli asset esteri, escludendo dall'obbligo di monitoraggio coloro che dispongono di un mero potere esecutivo circa indicazioni provenienti da altri, in esecuzione di un rapporto di mandato.

Sulla scorta di queste considerazioni, il guardiano non può essere qualifi-

---

<sup>37</sup> Si rimanda alle considerazioni svolte da S. MASSAROTTO, *Quadro RW: individuazione del "titolare effettivo" del trust*, in *Il fisco*, 3530 ss.; MIONE, *op. cit.*, 601 ss.; F. PASSAGNOLI, BUFFONI, *op. cit.*, 252 ss.

<sup>38</sup> Per un commento alla risoluzione in commento si veda M. PIAZZA, A. SPITALERI, *Quadro RW e titolare effettivo, identikit antiriciclaggio non vincolante*, in *Il Sole – 24 Ore* del 10 dicembre 2020; MARINO, CERAUDO, *Monitoraggio fiscale e trust: un rapporto ancora complicato*, *op. cit.*, 274 ss.

cato quale titolare effettivo giacché i poteri che ad esso competono, in forza di quanto previsto dall'atto costitutivo del trust, consistono nella facoltà di controllare il *trustee* e avallare, ovvero respingere, talune decisioni operative assunte da quest'ultimo.

Invero il guardiano non beneficia né dei redditi né del patrimonio del trust, né su questi asset ha alcun potere dispositivo, con la conseguenza che egli è del tutto estraneo a qualsivoglia obbligo di monitoraggio, non traendo utilità alcuna dal negozio che qui rileva.

Sebbene la disciplina del monitoraggio fiscale, secondo una lettura testuale del dato normativo in tema di antiriciclaggio, dovrebbe condurre il guardiano alla compilazione del quadro RW, l'Amministrazione finanziaria ritiene, anche in questa circostanza, preferibile una interpretazione che superi il dato letterale della norma, adeguandolo alle specificità del trust e alle funzioni svolte dai soggetti che rientrano nell'ambito di questo istituto<sup>39</sup>.

La *ratio* comune ad entrambi i documenti di prassi che, a parere di chi scrive, deve essere accolta con favore, può essere riassunta nei seguenti termini: nell'ambito del trust, gli obblighi di monitoraggio fiscale non possono essere riferiti a figure soggettive – quali il disponente, il *trustee* e il guardiano – per le quali il rapporto con le fonti reddituali è di natura prettamente funzionale e strumentale, non traducendosi in una condizione di possesso delle fonti reddituali allocate all'estero, secondo i paradigmi espressi dalle leggi tributarie<sup>40</sup>.

Pur nel silenzio di questi documenti di prassi, la logica ivi espressa dovrebbe condurre a ritenere esenti dagli obblighi di compilazione del Quadro RW anche i beneficiari di trust esteri opachi atteso che per questi ultimi non è ravvisabile alcun diretto collegamento con le fonti reddituali.

La linea seguita dall'Amministrazione finanziaria pare quindi condurre ad una interpretazione più ragionevole della disciplina del monitoraggio fiscale, onde evitare che il dato normativo, evidentemente sviluppato per

---

<sup>39</sup> Evidenzia la necessità di questa interpretazione adeguatrice TASSANI, *Monitoraggio fiscale per trustee, guardiani e soggetti con poteri amministrativi e di rappresentanza*, op. cit., 268 ss. per il quale "Anche alla luce del quadro normativo vigente, sembra possibile ritenere che né il *trustee* né il guardiano siano autonomamente assoggettati agli obblighi di monitoraggio fiscale, relativamente alle attività ed agli investimenti esteri facenti parte del trust fund. Gli stessi, se persone fisiche o enti non commerciali, non dovrebbero essere tenuti ad indicare tali attività nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi".

<sup>40</sup> Come noto, per la dottrina maggioritaria la nozione di possesso di reddito varia a seconda dell'oggetto, ossia varia in ragione del tipo di reddito cui si riferisce, sino a confondersi con il possesso della fonte reddituale o della fonte produttiva da cui il reddito si ritrae. Si veda A. FANTOZZI, *Il diritto tributario*, Torino, 2003, 785 e, anche, F. PAPARELLA, *Possesso di redditi ed interposizione fittizia. Contributo allo studio dell'elemento soggettivo nella fattispecie imponibile*, Milano, 2000, 157. Per una un approccio più critico al tema si veda anche M. NUSSI, *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, Padova, 1996.

essere applicato in contesti diversi rispetto al trust, possa arrecare un danno ai contribuenti, imponendo loro obblighi, formali e sostanziali, di fatto inesigibili.

## 7. La (non accettabile) posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria nella bozza di circolare in pubblica consultazione

Le conclusioni cui l'Amministrazione finanziaria è giunta nei documenti di prassi più recenti, che parrebbero limitare gli obblighi di monitoraggio fiscale agli unici soggetti che detengono un controllo effettivo della fonte reddituale, vantando un diritto certo ed attuale sul *trust fund*, sono state tuttavia messe nuovamente in discussione dalla bozza di Circolare sui trust posta in pubblica consultazione lo scorso 11 agosto 2021, così segnando un passo retrogrado sul tema.

L'Agenzia delle Entrate, nel testo di questo schema documentale, ha dapprima chiarito, in linea con i propri precedenti, che la nozione di "titolare effettivo" espressa dalla disciplina antiriciclaggio e mutuata dall'art. 4 del

d.l. 28 giugno 1990, n. 167 non può essere oggetto di acritico recepimento giacché le due normative presentano propositi e finalità ontologicamente diversi, così da rendere necessaria una interpretazione adeguatrice<sup>41</sup>.

Sulla scorta di queste considerazioni, in maniera condivisibile, la bozza di Circolare esclude dal novero dei "titolari effettivi" il disponente, il *trustee* e il guardiano atteso che essi agiscono come meri mandatari per conto del disponente o del beneficiario ovvero si pongono in una posizione strumentale rispetto agli asset esteri rilevanti ai fini del Quadro RW e non possono pertanto soggiacere ad alcun obbligo di segnalazione, non essendo "titolari" di diritti sui beni facenti parte del trust<sup>42</sup>.

Senonché, in maniera sorprendente, tali considerazioni si arrestano

---

<sup>41</sup> In specie, si legge nel testo della bozza di Circolare che "Come precisato con la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 occorre, pertanto, verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, recata dalla disciplina dell'antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza. La disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti".

<sup>42</sup> Precisamente, per l'Amministrazione finanziaria "Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente ed al guardiano, in particolare modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo. Ciò, anche, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera e nel presupposto che il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso nei termini sopra specificati".

dinanzi alla categoria dei beneficiari di trust esteri opachi che, *expressis verbis*, vengono gravati dell'obbligo di compilazione del Quadro RW in relazione ai proventi e redditi ritraibili dal trust.

Invero, nella prospettiva adottata dall'Agenzia delle Entrate, la nozione di "titolare effettivo" introdotta nel 2017, viene ritenuta onnicomprensiva di quelle figure soggettive che beneficino degli asset esteri purché "individuate o facilmente individuabili", così da ricomprendervi, senza alcuna distinzione sia i beneficiari di trust trasparenti che i beneficiari di trust esteri opachi<sup>43</sup>.

Ove i beneficiari non fossero consapevoli della propria posizione, è onere del *trustee* informarli e, quindi, provvedere alla trasmissione di tutte le informazioni utili alla compilazione del Quadro RW.

La soluzione proposta nello schema di Circolare non tiene quindi in considerazione le marcate distinzioni tra queste due categorie di soggetti, le quali risultano palesemente ostative alla imposizione di obblighi di monitoraggio in capo a beneficiari non individuati di trust opaco.

Invero, l'Amministrazione finanziaria sembra (erroneamente) prediligere ciò che la dottrina ha definito come "*approccio look through*", in forza del quale ogni beneficiario è tenuto ad adempiere all'obbligo di monitoraggio fiscale in relazione alla quota di trust ad esso attribuita, con riferimento ai vari beni presenti nel *trust fund*, essendo irrilevante l'attualità del suo diritto<sup>44</sup>.

In ordine a questa impostazione, a parere di chi scrive, sussistono precise ragioni di sistema che impongono di rigettare la soluzione proposta dal Fisco.

La prima argomentazione attiene alla ontologia della categoria dei beneficiari di trust esteri opachi (quindi, non individuati).

In specie, ferma restando la necessità di intercettare a monitoraggio fiscale la consistenza di patrimoni esteri riferibili a contribuenti italiani, non appare proporzionata **né razionale** la decisione di assoggettarli alla compilazione del Quadro RW poiché è assente un reale diritto alla percezione, diretta o indiretta, di redditi esteri ritraibili dal trust, essendo costoro titolari di una mera aspettativa futura, non traducibile in un "diritto di apprensione" che è l'unico effettivamente rilevante a fini fiscali<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> L'Agenzia delle Entrate, nella bozza di Circolare, asserisce che "Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust ciò che rileva, secondo l'attuale disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili» e che, quindi, dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi. Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica. Data l'ampia portata dell'attuale formulazione della norma, si ritiene che nel caso di trust opaco estero, senza quindi beneficiari di reddito "individuati" in Italia ai sensi del Tuir, indipendentemente dallo Stato estero in cui è istituito, i beneficiari dello stesso risultano comunque riconducibili ai "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio".

<sup>44</sup> In questi termini VIOLETTA, NICOLOSI, *op. cit.*, *passim* e, anche, MASSAROTTO, *op. cit.*, 3530 ss.

<sup>45</sup> Così MIONE, *op. cit.*, 615. In punto di diritto, i beneficiari non individuati di trust opaco

Addirittura, i beneficiari non individuati non potrebbero nemmeno essere considerati “parti soggettive” del trust, in quanto ancora estranei alla sua dinamica operativa<sup>46</sup>.

Se, come evidente, lo scopo della disciplina in tema di monitoraggio fiscale è di permettere al Fisco di esercitare un controllo sui flussi di ricchezza e capitale transnazionale in capo ai residenti italiani, è altrettanto palese che i beneficiari non individuati siano estranei a qualsivoglia flusso rilevante e, quindi, non dovrebbero ricadere nel perimetro applicativo di questa disciplina<sup>47</sup>.

A questa rilevantissima argomentazione, ne segue un'altra, in parte già espressa nei precedenti paragrafi ma che merita di essere ulteriormente valorizzata, essendo del tutto inconciliabile con l'approccio *look through* proposto dall'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo di informazione ai beneficiari non individuati di un trust opaco, circa la propria posizione e la consistenza patrimoniale del trust, che lo schema di Circolare fa sorgere in capo al *trustee* rischia di essere *contra ius*, ben potendo configgere i) con la volontà di riservatezza espressa dal disponente nell'atto istitutivo, ii) con le previsioni della legge estera regolatrice nonché iii) con eventuali pronunce della giurisprudenza estera di riferimento che potrebbero vietare al *trustee* di svelare ai beneficiari la posizione rivestita prima di un dato momento ovvero di comunicare a costoro informazioni finanziaria del trust medesimo<sup>48</sup>.

In particolare, il *trustee*, al fine di mostrarsi adempiente con gli obblighi di monitoraggio fiscale, secondo l'interpretazione voluta dal Fisco italiano,

---

sono titolari di una mera aspettativa sul reddito prodotto del trust che, solo in potenza, può tramutarsi in un diritto pieno e tutelabile dinanzi alla Autorità giudiziaria al ricorrere delle condizioni esposte nell'atto istitutivo. Lo precisa M. LUPOI, *Imposte dirette e trust dopo la legge finanziaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, I, 5;

<sup>46</sup> Lo sostiene il gruppo di studio STEP TECHNICAL COMMITTEE, *STEP's comments on the UK implementation of disclosure of cross-border tax planning arrangements under EU Directive 2018/822 (DAC 6) and HMRC guidance published in its International Exchange of Information Manual on 1 July 2020 – trusts and estates-related points*, 2020, secondo il quale i beneficiari sono parti del trust solo quando siano “natural person exercising effective control” sui beni facenti parte del trust e sui suoi proventi.

<sup>47</sup> Per un approfondimento sulla normogenetica della normativa in tema di monitoraggio fiscale si veda l'analitico studio di G. TURRI, *Quadro RW: la disciplina del monitoraggio fiscale*, in *Dir. prat. trib.*, 2017, 1991 ss. il quale ne esamina le radici comunitarie. Si vedano anche, a questo proposito, G. LABIANCA, *La libera circolazione ed il loro monitoraggio fiscale*, in *Impresa commerciale & Industriale*, 1999, 197 ss.; P. RUSSO, R. CORDEIRO GUERRA, *L'armonizzazione fiscale nella Comunità Europea*, in *Rass. trib.*, 1990, 629 ss.

<sup>48</sup> Il tema dell'obbligo di riservatezza del *trustee* rispetto alle informazioni da trasmettere ai beneficiari, in specie se non individuati, è stato affrontato da numerose pronunce di *common law* che, sovente, hanno adottato un approccio restrittivo. Si pensi al noto caso inglese *Schmidt v Rosewood Trust Ltd* ovvero al caso neozelandese *Erege v Erege*. Per una disamina si rimanda a P. PANICO, *Un caso intricato sui diritti di informazione del beneficiario*, in *Trusts & attività fiduciarie*, 2017, 146.

rischierebbe di violare il *pactum fiduciae* su cui il trust si regge secondo la legge estera, così esponendosi ad eventuali sanzioni civili.

Appare pacifico che un mero documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria – in assenza di una precisa disposizione di diritto positivo – non possa spingersi a tanto.

Da ultimo, a conferma della irrazionalità della nozione di “titolare effettivo” proposta dal Fisco nella bozza di Circolare, si pongono due ulteriori eccezioni sollevate da attenta dottrina che, in questa sede, meritano di essere brevemente richiamate<sup>49</sup>.

La nota Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2021, in tema di attuazione della direttiva DAC 6, affronta – quale *obiter dictum* – il tema del “titolare effettivo” del trust, precisando che per beneficiari effettivi si intendono i soli beneficiari che siano “titolari di diritto verso il trustee”. Le parole spese dall'Amministrazione finanziaria in questo documento di prassi avvalorano le tesi che si sono sin qui sostenute ossia che l'attualità del diritto vantato dai beneficiari, è elemento discrezionale per poter essere considerato “titolare effettivo”.

Analoghe considerazioni sono poi presenti nella normativa OCSE in tema di Common Reporting Standard (CRS) circa lo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie nazionali, ove nell'*Implementation Handbook* viene espressamente statuito che i beneficiari non individuati non rilevano a fini di segnalazione di dati sensibili poiché privi di diritti esigibili nei confronti del trust, risultando quindi estranei a eventuali movimentazioni di ricchezza<sup>50</sup>.

In sostanza, la tesi sostenuta dal Fisco nella bozza di Circolare non appare legittimamente sostenibile poiché, sebbene ne sia comprensibile la *ratio*, mal si attaglia alle specificità del trust, dando luogo ad un obbligo amministrativo difficilmente attuabile sul piano materiale e in parte smentito da altri autorevoli documenti di prassi.

## 8. Conclusioni

Allo stato attuale, la disciplina del monitoraggio fiscale appare foriera di importanti difficoltà applicative, generate dalla difficoltà di conciliare la nozione di “titolare effettivo”, emersa nell'ambito delle misure antiriciclaggio, con le specificità dell'istituto del trust.

<sup>49</sup> Lo evidenzia MASSAROTTO, *op. cit.*, 3555.

<sup>50</sup> Si richiama lo studio di G. FAVALORO, *Common Reporting Standard e Trust: i chiarimenti forniti dalla seconda edizione dell'implementation handbook*, in *Fiscalità e commercio internazionale*, 2019, 5 ss. per il quale i meccanismi di segnalazione del CRS applicati al trust rendono ormai del tutto superflui e ridondanti gli obblighi domestici di monitoraggio fiscale.

All'interprete si pongono di fronte due possibili scenari operativi: procedere ad una interpretazione (e, quindi, applicazione) letterale della suddetta normativa, ovvero procedere ad una interpretazione adeguatrice della disposizione di legge.

Nel primo caso, gli obblighi di monitoraggio cadrebbero in capo alla vasta platea di soggetti che operano nella dinamica applicativa del trust, si pensi al *trustee* ovvero al guardiano, atteso che essi posseggono, sebbene in misura differente, “poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione” del patrimonio immesso in trust ai sensi del co. 5, art. 20 del D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nonché in capo ai beneficiari non individuati di un trust estero opaco, che pur non vantano alcun diritto attuale sul *trust fund*, quali soggetti “nel cui interesse è stato istituito il trust”.

In definitiva, i relativi obblighi di legge coinvolgerebbero tutti i soggetti formalmente appartenenti al perimetro del trust, per il solo fatto di vantare una relazione, anche se indiretta, con la relativa massa patrimoniale<sup>51</sup>.

Si tratta di una interpretazione strettamente aderente al dato testuale della vigente disciplina di monitoraggio fiscale ma che, ad una attenta analisi, produce inevitabili distonie con le specificità del trust.

In specie, i) si genera una moltiplicazione dell'obbligo dichiarativo in capo a più soggetti (ad esempio, il *trustee* e il guardiano dovrebbero compilare entrambi il quadro RW in relazione ai medesimi presupposti), ii) si viola la nozione di possesso di reddito, rilevante ai fini delle imposte dirette, poiché gli adempimenti correlati al monitoraggio fiscale colpiscono soggetti che potrebbero non avere alcun collegamento con la capacità reddituale espressa dal trust, iii) il possesso del reddito e, quindi, la capacità contributiva si confondono con mere facoltà di controllo e gestione della massa patrimoniale iv) si può instaurare un conflitto con la legge regolatrice estera e con la relativa giurisprudenza.

Da qui la necessità, condivisa dalla dottrina e da chi scrive, di preferire una diversa ricostruzione ermeneutica, volta a conservare la razionalità della disciplina in esame.

Tale linea interpretativa, alla quale si aderisce, impone di individuare, all'interno della struttura multiforme ed eclettica del trust, coloro che effettivamente traggono un diretto arricchimento dall'istituto, isolando in questo modo un più ristretto numero di soggetti, in grado di manifestare una specifica attitudine alla contribuzione e soggiacere al relativo obbligo di segnalazione.

---

<sup>51</sup> Si evidenzia, a fini di completezza espositiva, che il potenziale ampliamento della platea dei soggetti chiamati all'adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale non è sempre stata accolta negativamente in dottrina, tanto che per DE ANGELIS, *Il titolare effettivo*, in AA. VV., *I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti*, op. cit., 191 la disciplina così congegnata consentirebbe “per la prima volta in Italia di rendere intellegibile e trasparente il mondo dei trust”.

In questa prospettiva, tali soggetti non possono che essere i beneficiari residenti individuati di un trust trasparente ovvero il trust stesso ove questo abbia natura opaca e sia contestualmente residente in Italia<sup>52</sup>.

Solo in tali ipotesi ricorre una relazione qualificata, tanto giuridica quanto di fatto, tra il soggetto obbligato al monitoraggio fiscale e le attività estere oggetto di segnalazione, tale da rendere il Fisco interessato ad avere una puntuale rappresentazione degli asset che non si trovano localizzati in Italia.

La disciplina di antiriciclaggio viene, accedendo a quest'ultima ricostruzione ermeneutica, correttamente piegata alle specificità dell'istituto, così da garantire il rispetto del principio di capacità contributiva e salvaguardare il contribuente da gravi misure sanzionatorie.

Si ritiene, in definitiva, che il legislatore tributario dovrebbe rispondere agli appelli degli interpreti e addivenire, se non ad una complessiva revisione della disciplina antiriciclaggio, quantomeno ad un intervento chiarificatore con norma di interpretazione autentica al fine di perimetrare l'applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale alle peculiarità del trust *fund*.

---

<sup>52</sup> Preme evidenziare che, in dottrina, si è correttamente osservato come l'individuazione del titolare effettivo non possa non tener conto della volontà espressa dal disponente in sede di costituzione del trust.

Invero, laddove tale soggetto abbia sin da subito individuato i beneficiari ma abbia, ad esempio, stabilito che costoro non debbano essere resi edotti dal *trustee* circa la loro qualifica sino al verificarsi di un dato evento, è allora evidente che, pur essendo titolari effettivi ai sensi della disciplina del monitoraggio fiscale, non possano comunque adempiere ad alcun obbligo formale. Invero, il *trustee* non potrebbe di certo informare tali soggetti della propria posizione di beneficiari al solo fine di permettere loro di compilare il quadro RW poiché, così agendo, contravverrebbe alla volontà del disponente e verrebbe frustrata la finalità per cui il trust è stato costituito. Si vedano le considerazioni di MARINO – CERAUDO, *op. cit.*, 275.

Rivista semestrale  
**ANNO 1 - N. 1/2022 - GENNAIO-GIUGNO**  
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 87/2022 del 25 maggio 2022

Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai 39  
80138 Napoli  
Tel. (39) 081.5800459  
[editoriale.abbonamenti@gmail.com](mailto:editoriale.abbonamenti@gmail.com)  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com)

**ISSN 2974-6280**